

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 4102-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

—
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali

—
Presentato il 25 giugno 2003

(Relatore: **ORICCHIO**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), il 3 luglio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4102;

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento incidono su numerosi e distinti settori dell'ordinamento e che la maggior parte di esse risultano unificate esclusivamente dalla finalità di prorogare termini legislativamente previsti mentre le rimanenti (articoli 7, comma 2, 8, 13, 14) contengono disposizioni « urgenti ordinamentali », così come indicato nel titolo del provvedimento;

rilevato, peraltro, che alcuni tra i termini prorogati non sono di imminente scadenza (articoli 6, 10);

rilevato altresì che ove si è ricorso alla tecnica della novellazione, non si è proceduto in conformità a quanto indicato al punto 9) della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e dal Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, con riferimento all'unità minima di testo da sostituire;

rilevato che il provvedimento non risulta corredato delle relazioni sull'analisi tecnico-normativa e della scheda sull'impatto della regolamentazione;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 1, 4, 5, 10, 11, 14 e 15, che non intervengono direttamente sulle disposizioni contenenti i termini da prorogare limitandosi a richiamarle, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla novellazione delle relative disposizioni;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8, relativo alla ricognizione delle posizioni dei concessionari delle scommesse ippiche, dovrebbe chiarirsi l'effettiva portata della disposizione in quanto l'attività di ricognizione prevista non sembrerebbe determinare automaticamente una sospensione del potere di revoca delle concessioni in caso di inadempienze da parte dei titolari, così come si evincerebbe dalla relazione introduttiva del disegno di legge di conversione. Peraltro, trattandosi di una disposizione apparentemente volta a fare salvi gli effetti di un precedente decreto-legge non convertito nei termini costituzionalmente previsti, la stessa sarebbe più correttamente collocabile nel disegno di legge di conversione;

all'articolo 9, relativo alla proroga del termine per la trasformazione della veste giuridica delle associazioni dei produttori riconosciute, dovrebbe valutarsi la coerenza della previsione di tale proroga nel provvedimento in esame, dal momento che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, co. 1, lettera q) della legge 7 marzo 2003, n. 38, il Governo è stato delegato a modificare il termine citato, portandolo — analogamente a quanto dispone il decreto-legge — da 24 a 36 mesi.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

dovrebbe essere valutata l'opportunità di limitare quanto più possibile la disomogeneità *ab origine* del contenuto dei decreti-legge ciò in quanto essa implica, per l'utente, una difficoltà conoscitiva dei contenuti dello stesso, difficoltà che può essere ulteriormente aggravata dalla possibilità di ampi interventi emendativi in sede parlamentare.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4102, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

valutata positivamente l'opportunità di adottare misure urgenti di proroga di termini in scadenza, volte a far fronte a particolari situazioni di criticità registratesi in numerosi settori dell'ordinamento, in attesa di più organici interventi di riforma nei medesimi settori;

rilevato come la Commissione Finanze abbia approvato, l'11 giugno 2003, la risoluzione 7-00251 Scherini, la quale impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente le misure fiscali agevolative per i prodotti petroliferi utilizzati come combustibile da riscaldamento nelle zone climaticamente svantaggiate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la proroga dei termini in materia civilistica

recata dalla disposizione anche alle imprese ubicate in altre aree del paese recentemente colpite da eventi calamitosi;

2) sempre con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie per l'approvazione del bilancio non determina ricadute sull'adempimento degli obblighi tributari gravanti sulle imprese e sull'andamento del gettito tributario;

3) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione di proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, la cui vigenza verrà meno il 30 settembre 2003, in considerazione del positivo impatto che tali misure hanno finora avuto sull'emersione di basi imponibili e, conseguentemente, sull'andamento delle entrate fiscali;

4) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una proroga del regime fiscale agevolato in vigore fino al 30 giugno 2003 in materia di accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili da riscaldamento nelle zone climaticamente svantaggiate, nonché di prorogare gli incentivi fiscali già previsti per la rottamazione degli autoveicoli.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4102, recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali », nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

considerato positivamente il contenuto delle proroghe disposte in relazione ad alcuni provvedimenti di natura infrastrutturale;

valutata altresì con favore la proroga di cui all'articolo 12-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione di merito;

rilevato peraltro che, con riferimento all'articolo 3, la proroga riguarda il completamento di opere pubbliche previste in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, svoltasi nel dicembre 2000;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità che, unitamente alla proroga ivi disposta, possano essere introdotte misure atte a garantire tempi certi per il completamento delle opere programmate in occasione della citata Conferenza delle Nazioni Unite, anche ai fini di un positivo effetto sull'economia e sul settore edilizio in genere;

b) valuti altresì la Commissione di merito la possibilità di disporre, nell'ambito delle proroghe di cui al presente provvedimento, anche una proroga al 31 dicembre 2003 del termine di cui all'articolo 2, comma 5, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), relativo alle disposizioni agevolative volte ad incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali », nel testo elaborato dalla Commissione (C. 4102),

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di differire di ulteriori sei mesi il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (C. 4102), nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato, in particolare, che l'articolo 12 reca disposizioni di differimento di termini in favore delle imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2002 e che l'articolo 17 interviene in materia di termini di versamento delle aliquote del prodotto della coltivazione di idrocarburi che il titolare della concessione ha l'obbligo di corrispondere allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati;

rilevato altresì che sussiste l'esigenza di una proroga di ulteriori termini previsti da disposizioni legislative al fine di evitare conseguenze negative sul piano economico e sociale, come, ad esempio, nel caso dei termini di adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive a seguito della recente modifica della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere;

considerato che l'entrata in vigore, a far data dal 30 giugno 2003, delle nuove disposizioni in materia di esproprio e pubblica utilità contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, rischia di rallentare in modo significativo le procedure autorizzative per la realizzazione delle reti energetiche, in quanto la nuova disciplina risulta funzionale rispetto ad infrastrutture puntuali ma difficilmente applicabile ad infrastrutture lineari, che si sviluppano anche per molti chilometri;

considerato inoltre che la scadenza, intervenuta il 31 dicembre 2002, dei termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo delle reti di distribuzione del gas metano nel Mezzogiorno rischia di determinare la revoca dei finanziamenti già concessi per opere in gran parte e in taluni casi integralmente realizzate,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno prevedere, nelle more di un più ampio intervento normativo che potrebbe trovare realizzazione nell'ambito del disegno di legge di riordino del settore energetico, che le

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004;

b) appare opportuno prevedere che i termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, siano ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4102 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 147 del 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

ritenendo comunque indispensabile una rapida approvazione parlamentare del disegno di legge recante « Disposizioni relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche », al più tardi entro il termine del 25 agosto 2003, stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge,

considerando che il termine per la revoca di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, che l'articolo 10 del decreto-legge proroga di 18 mesi, deve ritenersi non più ulteriormente prorogabile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di introdurre un differimento del termine per l'adeguamento degli scarichi previsto dall'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il cui rispetto si è rivelato essere assai difficoltoso specie nelle zone agricole e nelle zone con presenza di attività ittico-conserviere;

si valuti l'opportunità di introdurre un differimento del termine per la denuncia dei pozzi stabilito dall'articolo 23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « 29 novembre 2002, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. (Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo). 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « per le professioni legali » è inserita la seguente: « prevista ».

DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonché di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, della giustizia e delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

1. All'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

ARTICOLO 3.

(Riqualficazione urbana della città di Palermo).

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

ARTICOLO 4.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

ARTICOLO 5.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

ARTICOLO 6.

(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

1. All'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « **31 dicembre** 2004 ».

ARTICOLO 3.

(Riqualficazione urbana della città di Palermo).

Identico.

ARTICOLO 4.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, **di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

ARTICOLO 5.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).

Identico.

ARTICOLO 6.

(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Enti pubblici).

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 ».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni sull'UNIRE).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

ARTICOLO 10.

(Disposizioni sui consorzi agrari).

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 7.

(Enti pubblici).

Identico.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni sull'UNIRE).

Identico.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).

Identico.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni sui consorzi agrari).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 11.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

ARTICOLO 12.

(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

ARTICOLO 13.

(Contributi alle famiglie per attività educative).

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Con decreto » sono inserite le seguenti: « di natura

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 11.

(Gestioni fuori bilancio).

Identico.

ARTICOLO 12.

(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002**, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. *Identico.*

ARTICOLO 12-bis.

(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo).

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 13.

(Contributi alle famiglie per attività educative).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

non regolamentare » e dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » sono soppresse le seguenti: « da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ARTICOLO 14.

(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni).

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

ARTICOLO 15.

(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

ARTICOLO 16.

(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 14.

(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni).

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali **prevista** dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

ARTICOLO 15.

(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).

Identico.

ARTICOLO 16.

(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 17.

(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

ARTICOLO 18.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 17.

(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).

Identico.

€ 0,52



14PDL0045980